

## REGOLAMENTO (CE) N. 1337/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti della pesca originari della Norvegia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l'accordo di allargamento del SEE, stipulato il 25 luglio 2007 tra la Comunità europea e gli Stati membri, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e i paesi candidati SEE.
- (2) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'adozione dell'accordo di allargamento del SEE del 2007, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo di allargamento del SEE. Tale accordo è stato approvato con decisione 2007/566/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati<sup>(2)</sup>.
- (3) L'accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973. Tale protocollo aggiuntivo dispone l'apertura di nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazio e alcune modifiche dei contingenti tariffari annui esenti da dazio esistenti per l'importazione nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia.
- (4) Per dare attuazione ai contingenti tariffari nuovi e modificati previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applica-

zione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. Per motivi di semplificazione, lo stesso sistema deve essere applicato ai contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 992/95.

- (6) Alcuni contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tali contingenti tariffari non si applica pertanto l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
- (7) Conformemente al protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari per il 2007 non devono essere ridotti in proporzione alla parte di tale anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti stessi, mentre i volumi dei contingenti tariffari per il 2009 devono essere ridotti in proporzione alla parte del 2009 durante la quale non si applicano contingenti.
- (8) Conformemente alla decisione 2007/566/CE, i nuovi contingenti tariffari e le modifiche apportate ai contingenti tariffari esistenti devono applicarsi a decorrere dal 1° settembre 2007. Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0745 e 09.0758 di cui all'allegato I non si applicano per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.»

<sup>(1)</sup> GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2004 (GU L 331 del 5.11.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

2. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Tuttavia, l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 e 09.0856.»

3. Gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

*Per la Commissione*  
László KOVÁCS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue.

a) Sono inserite le righe seguenti:

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (%)
«09.0850 (*)	0303 74 30	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , congelati	Dall'1.9. al 31.12.2007: 9 300 tonnellate  Dall'1.1. al 31.12.2008: 9 300 tonnellate  Dall'1.1. al 30.4.2009: 3 100 tonnellate	0  0  0
09.0851 (*)	0303 51 00	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelate	Dall'1.9. al 31.12.2007: 1 800 tonnellate  Dall'1.1. al 31.12.2008: 1 800 tonnellate  Dall'1.1. al 30.4.2009: 600 tonnellate	0  0  0
09.0852 (**)	0304 29 75 ex 0304 99 23	Filetti e lati di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati	Dall'1.9. al 31.12.2007: 600 tonnellate  Dall'1.1. al 31.12.2008: 600 tonnellate  Dall'1.1. al 30.4.2009: 200 tonnellate	0  0  0
09.0853	0303 79 98	Altri pesci, congelati	Dall'1.9. al 31.12.2007: 2 200 tonnellate  Dall'1.1. al 31.12.2008: 2 200 tonnellate  Dall'1.1. al 30.4.2009: 734 tonnellate	0  0  0
09.0854	0303 29 00	Altri salmonidi, congelati	Dall'1.9. al 31.12.2007: 2 000 tonnellate  Dall'1.1. al 31.12.2008: 2 000 tonnellate  Dall'1.1. al 30.4.2009: 667 tonnellate	0  0  0
09.0855	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	Dall'1.9. al 31.12.2007: 2 000 tonnellate	0

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.0856	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	Dall'1.1. al 31.12.2008: 10 000 tonnellate	0
09.0858	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	Dall'1.1. al 30.4.2009: 667 tonnellate	0

(\*) Poiché l'aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

(\*\*) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»

b) La riga corrispondente al numero d'ordine 09.0758 è sostituita dalla seguente:

«09.0758	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	2 500 tonnellate	0»
----------	---	---	------------------	----

c) Le righe corrispondenti al codice NC ex 0303 74 30 per i numeri d'ordine 09.0754, 09.0760, 09.0763 e 09.0778 sono sostituite dalle seguenti:

		Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , congelati		
			Dal 16.6.2007 al 15.6.2008:	
«09.0763	0303 74 30		Dal 16.6. al 30.9.2007: 7 500	0
09.0778	0303 74 30		Dall'1.10. al 31.12.2007: 15 500	0
09.0760	0303 74 30		Dall'1.1. al 14.2.2008: 7 500	0
			Dal 16.6.2008 in poi:	
09.0857	0303 74 30		Dal 16.6.2008 al 14.2.2009: 30 500	0»

d) Le righe corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0752 e 09.0756 sono sostituite dalle seguenti:

«09.0752	0303 51 00	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelate (*)	44 000 tonnellate	0
09.0756	0304 29 75	Filetti di aringa ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati	67 000 tonnellate	0
	ex 0304 99 23	Lati di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati (**)		

(\*) Poiché l'aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

(\*\*) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»

e) La nota (a) alla fine della tabella è soppressa.

2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue.

a) Le righe corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0745, 09.0756 e 09.0758 sono sostituite dalle seguenti:

N. d'ordine	Codici NC	Codici TARIC
«09.0756	ex 0304 99 23	0304 99 23 10 0304 99 23 20 0304 99 23 30
09.0745	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91
09.0758	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91»

b) Sono inserite le righe seguenti:

N. d'ordine	Codici NC	Codici TARIC
«09.0852	ex 0304 99 23	0304 99 23 10 0304 99 23 20 0304 99 23 30
09.0855	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91
09.0856	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91
09.0858	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	1605 20 10 20 1605 20 10 40 1605 20 10 91 1605 20 91 20 1605 20 91 40 1605 20 91 91 1605 20 99 20 1605 20 99 40 1605 20 99 91»

c) Le righe corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763 e 09.0778 sono soppresse.